



Il caso  
29/6  
9

**IL TRIBUNALE DI NOVARA**  
**Sezione civile e fallimentare**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sotto indicati magistrati

Dott. Bartolomeo QUATRARO	Presidente
Dott. Fabrizio FILICE	Giudice
Dott. Guendalina PASCALE	Giudice rel.

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.4.11,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**premesse:**

- che il PM in sede in data 28.2.11 ha depositato ricorso avente ad oggetto a dichiarazione di fallimento di ~~\_\_\_\_\_~~ s.r.l., in persona del legale rappresentante, con sede legale in San Maurizio d'Opaglio, v. ~~\_\_\_\_\_~~
- che è stata fissata udienza avanti al GR per la comparizione delle parti al 20.6.11, ore 12.00;
- che, successivamente alla fissazione di tale udienza, sono state depositate in cancelleria altre 7 istanze di fallimento avverso l'impresa sopra indicata, le quali sono state tutte riunite a quella preventivamente depositata per consentirne la trattazione congiunta all'udienza sopra fissata;
- che è agli atti una relazione della Guardia di Finanza del 25.2.11, la quale attesta la sussistenza al 31.12.10 di passività per euro 5.317.274,95, a fronte di un utile di esercizio pari ad euro 125.964,21;
- che, **soltanto in data 12.4.11**, la FIOM-CGL ha segnalato alla Prefettura di Novara la situazione dei dipendenti in forza alla ~~\_\_\_\_\_~~, attualmente in Cassa Integrazione con scadenza della stessa al **30.4.11**, lamentando l'irreperibilità del legale rappresentante della società;
- che in data 18.4.11 è pervenuta una nota dell'Inps avente ad oggetto crediti esigibili nei confronti di ~~\_\_\_\_\_~~ per euro 590.841,75;
- che in data 19.4.11, il PM istante per il fallimento ha formulato richiesta di

emissione di provvedimento di nomina di custode giudiziale ex art. 15, co. 8, L.F.;

- che all'udienza del 28.4.11, il PM ha insistito in tale richiesta, formulando istanza di pronuncia *inaudita altera parte* e richiamando la relazione della GDF in merito alla sussistenza del *fumus boni iuris* e la nota del Sindacato quanto al *periculum in mora*;
- che, tuttavia, il 27.4.11 è pervenuta nota della Guardia di Finanza contenente il verbale di vane ricerche nei confronti del legale rappresentante della società debitrice, il quale, infatti, non si è costituito né è comparso all'udienza del 28.4.11;

**rilevato:**

- che la previsione di cui all'art. 15, co. 8, L.F. nasce dall'esigenza di evitare che nel corso del procedimento che conduce alla dichiarazione di fallimento si verifichino alterazioni sensibili nel patrimonio del debitore, nella prospettiva di tutelare le ragioni e le aspettative della parte istante;
- che, dal punto di vista dogmatico, i provvedimenti cautelari o conservativi ivi previsti devono essere inquadrati tra le misure cautelari od. extravaganti, dal momento che essi trovano la loro disciplina positiva non già nel codice di procedura civile, bensì in una legge speciale e sono sottoposti alle norme sul procedimento cautelare uniforme, col limite della compatibilità di cui all'art. 669quaterdecies cpc;
- che il legislatore della materia concorsuale ha previsto l'atipicità delle misure, nel senso che ha affidato al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento il potere di individuare in concreto la tipologia provvedimentale più idonea a perseguire l'obiettivo di tutela interinale del patrimonio o dell'impresa;
- che le predette misure presuppongono, in ogni caso, la previa pendenza del giudizio prefallimentare, di talché deve dedursi che le stesse non sono invocabili né, tanto meno, concedibili a prescindere dal previo deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento;
- che, sotto il profilo processuale, non vi è dubbio che ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 15, co. 8, L.F. sia necessaria un'istanza di parte, la quale può essere contenuta nel ricorso per la dichiarazione di fallimento o in un ricorso successivo. La competenza a provvedere appartiene, poi, al



Tribunale in composizione collegiale ed è possibile emettere i provvedimenti invocati anche *inaudita altera parte*, se vi è apposita richiesta e ricorrono i presupposti di cui all'art. 669sexies, co. 2, cpc;

- che, come tutti i provvedimenti cautelari, anche quelli in esame possono essere concessi soltanto se sussistono i due presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. In particolare, il primo requisito si sostanzia nella verosimile fondatezza dell'istanza di fallimento, sia dal punto di vista dell'assoggettabilità del debitore al fallimento, sia dal punto di vista della sussistenza dello stato di insolvenza. Il requisito del *periculum* sussiste, invece, se vi sono fondate ragioni per temere che, durante la pendenza della procedura prefallimentare, l'imprenditore disponga del proprio patrimonio in maniera pregiudizievole per i creditori oppure tenti di occultarlo o trafugarlo, oppure vi sia necessità di iniziative o provvedimenti urgenti ed indifferibili;
- che, in quest'ottica, quindi è certamente possibile, ove le circostanze lo richiedano, non limitarsi a disporre, *sic et simpliciter*, il sequestro giudiziario dell'azienda (o di singoli rami della stessa) e nominare un custode giudiziario, ma aggiungere il conferimento, al custode nominato, del potere di compiere gli atti di gestione che spettano all'organo amministrativo. Da ciò consegue che il provvedimento con cui viene nominato il custode, e ne vengono tracciati i poteri, dovrà essere iscritto nel Registro delle Imprese;
- che la recente giurisprudenza sembra peraltro avere pienamente recepito tale interpretazione, ed essere così entrata nell'ottica della possibile emanazione di provvedimenti siffatti (cfr, ad esempio, Tribunale di Udine, 11 luglio 2008, che ha proceduto, contestualmente, alla disposizione del sequestro e alla nomina di un amministratore giudiziario, con poteri di controllo sull'amministrazione del patrimonio e di esercizio dell'impresa);
- che, quanto al profilo del *fumus boni iuris*, deve rilevarsi che i dati numerici sopra evidenziati disegnano una situazione della società non di mera e temporanea crisi, bensì di conclamata insolvenza;
- che, quanto al *periculum in mora*, nel caso di specie, le esigenze cautelari che appaiono attualmente urgenti e indifferibili attingono alla tutela dei diritti dei lavoratori in ordine alla prosecuzione del trattamento della CIG;



- che, conseguentemente, occorre disporre il richiesto sequestro dell'azienda con nomina di un custode giudiziario ai fini dell'attivazione, presso il Ministero del Lavoro, della procedura di integrazione salariale - mediante rituale, e urgentissima, presentazione della domanda di proroga del trattamento alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione ( art. 1 quater DPR 26-3-2001 n. 176, inserito dal DPR 29-7-2004 n. 244) del Ministero del Lavoro o per altre eventuali iniziative indifferibili;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 15, co. 8, L. Fall.,

**ORDINA**

il sequestro dell'azienda di ~~T.D.P. Rubinetterie~~ s.r.l., con sede legale in San Maurizio d'Opaglio, ~~via~~ ~~San~~ ~~14~~;

**NOMINA**

custode giudiziario il dott. ~~M. Gessi~~ con studio in Novara;

**INCARICA**

Il nominato custode di attivare, con la massima tempestività, la procedura per la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, conferendogli all'uopo tutti i poteri necessari;

**AVVERTE**

che il presente provvedimento ha efficacia limitata alla durata del procedimento per la dichiarazione di fallimento e verrà confermato o revocato dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocato col decreto che rigetti l'istanza

**MANDA**

alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento a:

- ~~T.D.P. Rubinetterie~~ s.r.l., in persona del legale rappresentante, con sede legale in San Maurizio d'Opaglio, ~~via~~ ~~San~~ ~~14~~;
- Pubblico Ministero presso il Tribunale di Novara;
- Custode Giudiziario Nominato: dott. ~~M. Gessi~~;

**DISPONE**

L'iscrizione del presente provvedimento nel Registro delle imprese a cura del nominato Custode giudiziario;

**CONFERMA**

l'udienza del 20.6.11 ore 12.00, avanti al GR, già fissata per l'esame delle istanze



di fallimento.


Novara il 28.4.11

Il Giudice Estensore

Dott. ssa ~~Guendalina Pascale~~

Il Presidente

dott. Bartolomeo Quatraro



II CASO **it**

TRIBUNALE DI NOVARA

Depositato in Cancelleria oggi

29/04/2011

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. ssa Eva TENZELLA